

COPIA



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 40

Seduta
del giorno 28.03.2003

N. 05___ del Registro

Oggetto: Regolamento generale delle entrate – provvedimenti

L'anno duemila tre _____, addì ventotto _____ del mese di marzo alle ore 16,10 _____
in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio .

Convocato previ avvisi in data _____ 24.03.2003 _____, notificati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti ed assenti I signori:

		P	A
1) DE BIASE	Mario Pasquale		
2) BARBIROTTI	Dario		
3) DE MAIO	Domenico		
4) FIORE	Aniello		*
5) LANDOLFI	Nicola		
6) BUONAIUTO	Alfonso		
7) BOVE	Vincenzo		
8) EGIDIO	Rosa		
9) GUARIGLIA	Antonio		
10) NATELLA	Andrea		
11) LIGUORI	Corrado		
12) PELUSO	Alessandro		
13) BONADIES	Giannicola		
14) CARRANO	Antonio		
15) BAIONE	Maria Teresa		
16) ASCOLESE	Consuelo		
17) DE PASCALE	Augusto		
18) LA MONICA	Antonio		
19) CAVALLO	Alessandro		
20) MANZO	Erberto		
21) FORTE	Lorenzo		

		P	A
22) LONGO	Alessandro		
23) LIGUORI	Francesco		
24) COLUCCI	Francesco		
25) DAMBROSIO	Francesco Saverio		
26) SALZANO	Aniello		
27) PIERRO	Antonio		
28) VENTRE	Carmelo		
29) ZITAROSA	Giuseppe		
30) IORIO	Andrea		*
31) BRESCIA MORRA	Marcello		
32) DE GENNARO	Mario		
33) PUORRO	Paolo		
34) ABATE	Marco		
35) CELANO	Roberto		*
36) FESTA	Cesare		*
37) CORTESE	Matteo		*
38) DI CARLO	Horace		
39) ESPOSITO	Giuseppe		
40) CARRELLA	Giovanni		
41) DE FEO	Ortensio		

Presenti ___36___

Assenti ___05___

Presiede il Presidente GUARIGLIA

Partecipano alla seduta il Segretario Generale SALVATORE e gli Assessori CARDALESI, CICCONE, GUERRA, MARTINO, MASTALIA, PETILLO, PICARONE, SAVASTANO, SCARLATO, VALIANTE .

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione sul seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità: _____

Il Ragioniere Capo

Sulla relazione dell'Assessore PICARONE ;

IL CONSIGLIO

Premesso che l'art. 52 del Dlgs n° 446 del 15.12.1997, ha sancito la facoltà per i Comuni di adottare apposito regolamento per la disciplina per le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ;

Considerato che al comma 5 del citato art. 52 sono elencati i criteri ai cui deve uniformarsi il regolamento per la disciplina delle entrate tributarie ;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate ;

Vista la legge n° 212 del 27.7.2000 ;

Visto l'art. 42 del Dlgs. n° 267 del 18.8.2000 ;

Uditi gli interventi riportati nel resoconto integrale della seduta (deliberazione n° 1) , viene posto in votazione l'argomento iscritto al punto 4 dell'o.d.g., con le modifiche riportate nel nuovo testo emendato dal Consigliere BONADIES, che ha tenuto conto di alcune richieste emerse durante l'esame della competente Commissione Consiliare Permanente ;

Tenuto conto del parere dei Revisori dei Conti ;

Visto il parere favorevole espresso dai dirigenti dei Settori Ragioneria e Tributi , in ordine alla regolarità tecnica ;

Con voti n° 35 favorevoli, n° 1 contrario (PIERRO) , espressi per alzata di mano dai n° 36 Consiglieri presenti e votanti ;


DELIBERA

1. Approvare - come approva - il **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE** , il quale viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale .
2. Comunicare il presente Regolamento , unitamente alla deliberazione di approvazione , al Ministero delle Finanze, per la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale di avvenuta approvazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 52 del Dlgs . n° 446 del 15.12.1997 .
3. Mandare ai Settori e Servizi comunali per l'esecuzione .

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE DI SETTORE



SETTORE TRIBUTI
VISTO per la regolarità tecnica,
secondo il parere espresso nella
parte narrativa della presente
proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE

Nulla da osservare in ordine alla legittimità
della presente proposta sulla base del parere
tecnico espresso ai sensi dell'art. 105 dello
Statuto Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che verbale.

IL PRESIDENTE

f.to **GUARIGLIA**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to **SALVATORE**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 16.04.2003 e durerà per 15 giorni consecutivi fino al 01.05.2003.

il 16.04.2003

COMUNE DI SALERNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno sopra indicato giusta attestazione del Messo Comunale che la stessa non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e, nel termine di legge non è pervenuta richiesta di assoggettamento al controllo.
Pertanto, la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° D.Lgs. 18-8-2000 N° 267.

5 MAG. 2003

Salerno,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

f.to **MAROTTA**

Regolamento Generale delle entrate comunali

Consiglio Comunale n° _____
del _____

Deliberazione

TITOLO I - Disposizioni generali

- ART. 1 - Definizioni
- ART. 2 - Ambito e scopo del regolamento
- ART. 3 - Entrate tributarie comunali
- ART. 4 - Agevolazioni tributarie
- ART. 5 - Aliquote e tariffe

TITOLO II - Accertamento delle entrate tributarie

CAPO 1° - Gestione delle entrate

- ART. 6 - Forma di gestione
- ART. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

CAPO 2° - Denunce e controlli

- ART. 8 - Dichiarazione tributaria
- ART. 9 - Attività di controllo
- ART. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- ART. 11 - Rapporti con il contribuente e diritto di interpello

CAPO 3° - Procedimento di accertamento

- ART. 12 - Avviso di accertamento
- ART. 13 - Notificazione a mezzo posta


CAPO 4° - Contenzioso e strumenti deflattivi

- ART. 14 - Contenzioso – Conciliazione giudiziale
- ART. 15 - L'autotutela
- ART. 16 - Accertamento con adesione
- ART. 17 – Attivazione del procedimento di definizione
- ART. 18 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale
- ART. 19 – Procedimento ad iniziativa del contribuente
- ART. 20 – Atto di accertamento con adesione
- ART. 21 – Perfezionamento della definizione
- ART. 22 – Effetti della definizione
- ART. 23 – Riduzione delle sanzioni

TITOLO III - Riscossione e rimborsi

- ART. 24 – Riscossione
- ART. 25 - Sospensione e dilazione del versamento

- ART. 26 – Rimborsi - Compensazioni
- ART. 27 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi



TITOLO IV - Sanzioni

ART. 28 - Graduazione delle sanzioni

ART. 29 - Cause di non punibilità

ART. 30 - Contestazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

TITOLO V - Norme finali e transitorie

ART. 31 - Norme finali

W

Fe

TITOLO I - Disposizioni generali

ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dei presupposti di fatto e di diritto della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "Funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;

f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

g) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'unità operativa, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, la responsabilità della gestione delle attività del settore, servizio, unità operativa o ufficio comunale;

h) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque l'entrata avente natura tributaria.

ART. 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n° 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n° 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, in conformità a quanto disposto dalla Legge n° 212 del 27.07.2000.

3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, in considerazione di aspetti specifici connessi alla natura del tributo, continuano ad essere applicate solo le disposizioni non espressamente previste dal presente regolamento.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

5. Le disposizioni che regolano le entrate tributarie si applicano, in quanto compatibili, anche alle altre entrate comunali.

ART. 3 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che dovranno/potranno essere applicate in base a leggi future.

ART. 4 - Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva. Ove emergano difformità tra la dichiarazione sostitutiva ed i documenti in possesso dell'Amministrazione, può essere richiesta al contribuente idonea documentazione a riprova di quanto contenuto nell'atto sostitutivo.

ART. 5 - Aliquote e tariffe

1. La Giunta con delibera da allegare al progetto di bilancio, determina le modalità di applicazione, le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.




TITOLO II - Accertamento delle entrate tributarie

CAPO 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 6 - Forma di gestione

1. La gestione delle fasi di accertamento e/o riscossione dei tributi di competenza comunale, oltre che direttamente, può effettuarsi, anche disgiuntamente, nelle forme previste dal disposto dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446.
2. Nella fase transitoria, fissata al 31/12/2004, e, comunque, fino al completamento della procedura necessaria per l'eventuale affidamento previsto al punto 1., la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa rifiuti solidi urbani, dei ruoli coattivi di tutti i tributi e delle entrate patrimoniali comunali continua ad essere espletata dal concessionario della riscossione dei tributi erariali attualmente incaricato.
3. Per l'affidamento a terzi di una o più fasi della gestione del/i tributo/i comunale/i ed al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune, fatti salvi i casi di affidamento diretto previsti espressamente dalla legge, deve procedere prioritariamente mediante procedure di evidenza pubblica, attraverso i metodi della licitazione privata e del pubblico incanto, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici richiesti.
4. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene attraverso le procedure previste dal D. P. R. 29.09.1973 n° 602 e dal D.P.R. 28.01.1988 n° 43 D. L.vo n° 112/99 e successive modifiche, qualora il servizio sia affidato al concessionario per la riscossione dei tributi statali.
5. Qualora il servizio di riscossione coattiva sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R. D. 14.04.1910 n° 639 e successive modifiche (D. L.vo n° 51/98 art. 229).
6. La riscossione delle entrate patrimoniali non derivanti da rapporti di diritto privato può avvenire con iscrizione a ruolo, tramite il Concessionario per la riscossione dei tributi. La riscossione delle restanti entrate patrimoniali generate da rapporti di diritto privato, quando consentito dalla legge, avviene attraverso l'ingiunzione di cui al R.D. n° 639 del 1910 e successive modifiche, o mediante iscrizione a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
7. L'affidamento a terzi della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.



ART. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un funzionario amministrativo/contabile ritenuto idoneo per capacità professionali, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo :

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 14, qualora tale attività non sia svolta da una apposita struttura comunale;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 15 e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 16;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nell'affidamento;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. Sentito il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Dirigente del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

5. Sono responsabili delle attività organizzativo - gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie, i responsabili dei servizi e degli uffici ai quali le entrate sono affidate con il piano esecutivo di gestione o con diverso provvedimento amministrativo.

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

ART. 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante, e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Il mancato adempimento rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già stata contestata la violazione.
5. È ammessa la presentazione della dichiarazione tramite posta elettronica, fax, telematicamente etc.

ART. 9 - Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al dirigente decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi.
3. L'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli art. da 7 a 12.

ART. 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Segretario Generale, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni e di ogni altro provvedimento rilevante ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario concordando preventivamente le modalità per la fornitura dei dati.

ART. 11 - Rapporti con il contribuente – Diritto di interpello

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune deve tendere ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Se non diversamente disposto dalla legge, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

3. I contribuenti possono presentare all'Amministrazione Comunale domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali qualora sussistano condizioni di incertezza. Le domande devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

4. L'interpello si propone attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata e debitamente sottoscritta, contenente l'indicazione del quesito e corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

5. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al 4° comma dell'art. 11, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra la presentazione dell'istanza e prima della conoscenza della risposta tardiva

6. Il Comune può motivatamente mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente, dandone comunicazione scritta. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi, né si potrà procedere al recupero della maggiore imposta, per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino a novanta giorni successivi alla comunicazione del mutamento di parere.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari. La

risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Nel caso in cui l'istanza di interpello è formulata anche da un solo contribuente ma riguarda più contribuenti, l'esito va esteso a tutti i casi analoghi. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al 4° comma dell'art. 11 e fatta comunque salva la possibilità di risposta tardiva di cui al comma 5.

8. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. La richiesta sospende il decorso del termine di cui al comma 4 dell'art. 11 che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

CAPO 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ART. 12 - Avviso di accertamento


1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione - denuncia;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo eluso e/o non dichiarato.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo, salva diversa specifica disposizione legislativa.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo.

Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.



4. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi e dagli eventuali regolamenti comunali disciplinanti in maniera specifica i singoli tributi.

5. In particolare, sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la loro adozione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro provvedimento non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

6. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e del responsabile del procedimento;
- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

7. Sul titolo esecutivo deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento (di cui al D. M. dell'11/9/2000) non evasa.


8. L'entrata non tributaria è ritenuta accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza.

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio o del procedimento o del centro di responsabilità o dell'ufficio individuato con apposito provvedimento amministrativo.

ART. 13 – Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può essere effettuata direttamente dagli Uffici Comunali o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

2. Se il contribuente è presente di persona o a mezzo di suo delegato presso i locali dell'Ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani del medesimo da parte della persona addetta all'ufficio, all'uopo incaricata delle funzioni di messo notificatore.



CAPO 4° – CONTENZIOSO – STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 14 – Contenzioso – Conciliazione giudiziale

1. Il Comune interviene nel processo tributario sia come convenuto che come attore.
2. Il dirigente del Settore competente può delegare il funzionario responsabile del tributo o altri funzionari alla sottoscrizione degli atti di costituzione in giudizio, di appello principale e di appello incidentale; nonché a rappresentarlo e/o assisterlo in giudizio;
3. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica la Giunta può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, sentito preventivamente l'Ufficio Legale del Comune.
4. È compito del Dirigente di Settore o del funzionario delegato seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia
5. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31/12/1992 n° 546 e successive modificazioni.
6. Il rappresentante del Comune è sempre autorizzato a definire le controversie nei limiti della delega.

ART. 15 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere, sentito il responsabile dell'ufficio:
 - a) All'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il potere di annullamento o di revoca spetta al funzionario competente ed in caso di assenza o inadempienza, al dirigente del settore.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di

JR

G
W

continuare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.


ART. 16 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza ed al fine di ridurre il contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D. L.vo 19 giugno 1997 n° 218.

L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

Handwritten initials 'Fe' and a signature 'L' are present in the bottom right corner of the page.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

5. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ART. 17 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 18 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, tramite messo notificatore o con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, al fine dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.




ART. 19 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 18, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art 16, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.
5. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora sia già stato esperito il procedimento di cui al precedente articolo 18 con esito negativo.
6. Al fine di evitare che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
8. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
9. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

ART. 20 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.



2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

ART. 21 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Relativamente alla tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, l'ufficio comunale provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

4. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 1.033,00 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6; se superiore a € 5.000,00 in otto rate, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.

5. Nel caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateale e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ART. 22 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione una volta perfezionato non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 23 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme

complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

3. Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

TITOLO III - Riscossione e rimborsi

ART. 24 - Riscossione

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità previste da norme primarie o da norme regolamentari specifiche, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;

b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente bancario intestato al Servizio di Tesoreria del Comune di Salerno;

c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;

d) assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Salerno – Servizio di Tesoreria;

e) carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n° 602 ed ai decreti legislativi n° 46 del 26.2.1999 e n° 112 del 13.4.1999 e s.m.i.

4. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria, il cui accertamento sia gestito direttamente dal Comune, può essere affidata al Concessionario del servizio della riscossione dei tributi e

segue la procedura di cui al D.P.R. 29/9/1973, n° 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988, n° 43 e D. L.vo n° 112/1999 e successive modifiche.

5. L'ufficio Comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, nel rispetto della norma del R. D. 1910/639 e succ. modifiche.

In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredate da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione. Tale procedura si può applicare anche per la riscossione coattiva delle entrate non tributarie.

6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sui ruoli stessi e sul riassunto riepilogativo dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione, se questa non ha natura tributaria, o dal responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

7. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, (anche telematicamente), accertandone la ricezione, qualora tale riscossione sia affidata a quest'ultimo.

ART. 25 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti.

2. Il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 8, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507.



ART. 26 - Rimborsi - Compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni tre dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, derivante da sentenza o autotutela o altro provvedimento.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 15, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta; deve essere corredata, ove il dato non sia disponibile all'ufficio, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il contribuente, negli stessi termini di cui al punto 1 può richiedere la compensazione di eventuali crediti tributari accertati con versamenti successivi.

Il contribuente che intende avvalersi di tale facoltà deve presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, al funzionario responsabile del tributo sul quale desidera effettuare la compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
- la dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e di cui si chiede compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo

5. Il funzionario responsabile procede all'esame dell'istanza di rimborso o di compensazione e comunica, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego entro 120 giorni dalla data dell'istanza.

ART. 27 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle onerosità delle attività istruttorie e di accertamento, per pervenire alla riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi l'importo previsto, per ciascun credito, dal D.P.R. di volta in volta emanato ai sensi del 2° comma dell'art. 16 della Legge 146/98 e successive modifiche.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme fino all'ammontare di cui al comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

5. Per il ritardato pagamento di tributi comunali, se constatato in sede di accertamento di violazioni, si applicano gli interessi nei limiti di due punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale.

TITOLO IV - Sanzioni

ART. 28 - Graduazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per varie fattispecie di violazioni, le sanzioni tributarie amministrative sono graduate come di seguito :

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione;
- b) dichiarazione infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione che attengono elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o diritto (c.d. errori formali).

SANZIONI.

- a) 150% dell'imposta o del diritto dovuto con un minimo di € 51,65;
- b) 75% della maggiore imposta o diritto dovuto;
- c) Nessuna.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della denuncia;
- b) denuncia infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali).

SANZIONI

- a) 150% della tassa dovuta con minimo di € 51,65;
- b) 75% della maggiore tassa dovuta;
- c) Nessuna.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- a) 150% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,65;
- b) 75% della maggiore tassa dovuta;
- c) Nessuna.
- d) € 51,65.

IMPOSTA COMUNALE PER LESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI (attività stralcio) (limitatamente all'anno 1997)

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione denuncia;
- b) denuncia infedele;
- c) errori ed omissioni presenti nella denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (errori formali);
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- a) 150% del tributo dovuto con un minimo di € 51,65;
- b) 75% della maggiore imposta dovuta;
- c) Nessuna;
- d) € 51,65.



IMPOSTA COMUNALE SUGLI - IMMOBILI

VIOLAZIONI

- a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia;
- b) dichiarazione o denuncia infedele;
- c) errori od omissioni presenti nella dichiarazione o denuncia che attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta (errori formali);
- d) omessa comunicazione delle variazioni di soggettività passiva, per ciascuna unità immobiliare;
- e) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.

SANZIONI

- a) 150% del tributo dovuto con un minimo di € 51,65;
- b) 75% della maggiore imposta dovuta;
- c) Nessuna;
- d) € 51.65.
- e) € 150.00

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni ai regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del massimo previsto dalla legge.

2. Se le disposizioni violate ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due la sanzione è aumentata del cinquanta, per cento;

Se le violazioni di cui sopra si rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata del terzo;

Nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e, nella misura del triplo, se i periodi di imposta sono più di due.

In caso di recidiva, prevista dal comma 3 l'art. 7 del D. Lgs. 472/97, la sanzione viene aumentata della metà.



Qualora ricorra sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione (allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto), quest'ultima viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

3. Pubblicità abusiva

3.1. pubblicità ordinaria, ivi comprese le affissioni dirette su impianti privati :

Fino a 10 mq. € 516,46 oltre 10 mq. € 774,69

3.2 . pubblicità luminosa od illuminata:

Fino a 10 mq. € 774,69 - oltre 10 mq. € 1.032,91

3.3. proiezioni e pannelli luminosi:

Fino a 10 mq. € 774,69 – oltre 10 mq. € 1.032,91

3.4. Striscioni pubblicitari e simili:

Fino a 5 mq. € 516,46 - oltre 5 mq. € 774,69

3.5. pubblicità ambulante:

Per ogni giorno o frazione di giorno € 516,46

3.6. pubblicità, sonora da posti fissi : € 516,46

3.7. pubblicità con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda :

per ogni veicolo di portata inferiore a q.li 30 (per anno o frazione) € 516.46

per ogni veicolo di portata superiore a q.li 30 (per anno o frazione) € 774.69

3.8. per pubblicità con aeromobili : € 1.549,37

4. Affissioni non autorizzate

Su impianti destinati alle pubbliche affissioni o in superfici sulle quali l'affissione non è comunque consentita, escluse le affissioni dirette su impianti di proprietà privata di cui al precedente punto 3.

- Per ogni frazione -fino ad un massimo di 50 fogli: € 826,33

- Per un numero superiore a 50 fogli : € 1.032,91

5. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo ed in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D. L.vo n° 471/1997 che è pari al trenta per cento di ogni importo non versato; detta sanzione viene ridotta ai sensi dell'art.13 del D. L.vo n° 472/1997 se il pagamento viene eseguito nei termini previsti dal citato articolo e sempre che ricorrano le condizioni previste dalla norma da ultimo richiamata; il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito

contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori dovuti al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Le sanzioni amministrative previste dal Capo 4' del D. L.vo n° 473/1997 e succ. modifiche sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo se dovuto e della sanzione; per la riduzione delle sanzioni relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è necessario che intervenga nello stesso termine la sola adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

6. La Giunta, al fine di contrastare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari ed esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adotta un piano specifico di repressione individuando misure atte a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo stesso attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o mediante la sostituzione delle stesse con prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili.

ART. 29 - Cause di non punibilità

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

3. L'inizio della attività di accertamento o verifica da parte del Comune di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione costituisce causa ostativa di ravvedimento da parte del cittadino.

4. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

ART. 30 – Contestazioni – Irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario, al fine di individuare l'esatta violazione commessa e deve essere notificato attraverso Messaggi notificatori o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno prima dell'iscrizione a ruolo della sanzione.

2. Anche con riguardo al pagamento delle sanzioni, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del presente regolamento.

TITOLO V - Norme finali e transitorie

ART. 31 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Fermi i criteri di cui al presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo e/o entrata resta disciplinata, nel dettaglio, dai singoli appositi regolamenti, compreso quello di contabilità, attualmente in vigore, ove non contrastanti.
È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004 .

Je

h
w

Appendice normativa al regolamento delle entrate comunali aggiornata al 16.01.2003

Il testo delle note qui riportate viene redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate nel regolamento.

Nota all'articolo 2

L. 27 dicembre 1997, n. 449 (1)

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

50 Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali

1 Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (1)

Istituzione imposta regionale sulle attività produttive e disposizioni varie

52 Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1 Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2 I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e [non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo] (47). I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi (48/a).

3 Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4 Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa (48/b).

5 I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53 (50/a);

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente,

d) al visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

e) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

f) Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

(47) hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (L. 448/2001 art. 27 comma 8).

(48/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(48/b) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

(50/a) Lettera così modificata prima dall'art. 32, L. 13 maggio 1999, n. 133, e poi dall'art. 78, L. 21 novembre 2000, n. 342.

Nota all'articolo 6 comma 1

L'articolo 52 del D. L. gs 15 dicembre 1997 n° 446 e riportato alla nota 2.

Nota all'articolo 6 comma 5

R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (1).

T. U. disposizioni legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ed altri Enti pubblici.

24. (Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse dell'ente creditore, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo. I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.

1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (1).

229. 1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.

Nota all'articolo 9

L. 7 agosto 1990, n. 241 (1).

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

7.1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

8.1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

9.1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

10.1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto

- a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

- 11.1 In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo
- 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (2)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

(2) Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163

- 12.1 La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Nota all'articolo 12 comma 7

Decreto Ministero delle Finanze 11/09/2000

Art. 1

1. Al decreto dirigenziale 28 giugno 1999, di approvazione dei modelli di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli articoli 25 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'allegato 1, il frontespizio riepilogativo è sostituito con quello di cui all'allegato 1 al presente decreto;
- b) all'allegato 2/a, il paragrafo « Richiesta di pagamento a rate » è così riformulato: « Il contribuente, per chiedere di pagare a rate il debito, può presentare domanda in bollo direttamente al centro di servizio ovvero all'ufficio delle entrate o all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente secondo il proprio domicilio fiscale »;
- c) all'allegato 2/b, nella « Nota bene » del paragrafo « dati da indicare nel ricorso », dopo la parola « sanzioni » sono inserite le seguenti: « (ovvero, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se l'ammontare delle sanzioni stesse supera i 5 milioni) »;
- d) è approvato il contenuto delle avvertenze di cui agli allegati numeri 2 e 3 al presente decreto, che sono aggiunti dopo l'allegato 2/g, con la denominazione di allegati numeri 2/h e 2/i.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), si applicano alle cartelle di pagamento relative ai ruoli sottoscritti a decorrere dal 1° ottobre 2000.

(Vedi allegato 1 - 2/h - 2/i)

Nota all'articolo 14

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (1)
Disposizioni sul processo tributario

48 Conciliazione giudiziale

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
 2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
 3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
 4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.
 5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.
 6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edizionali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (10/b)
- (15/cost)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

(10/b) Articolo così sostituito prima dall'art. 12, D.L. 8 agosto 1996, n. 437, e poi dall'art. 14, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, . L'ultimo comma è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203. Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000

(15/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 12-24 ottobre 2000, n. 433 (Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, sollevata in riferimento agli artt. 53, 97 e 104 della Cost. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 12-24 ottobre 2000, n. 435 (Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, in riferimento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione e dell'art. 48, comma 5, in riferimento agli artt. 23, 97 e 101 della Cost.

Nota all'articolo 16

D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (1)Stralcio
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165

TITOLO I

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Capo I - Accertamento con adesione

1. Definizione degli accertamenti

1. L'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti:

2. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti (2/cost)

(2/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-21 luglio 2000, n. 325 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 9 ed. in particolare, degli artt. 5, primo comma, lettera a) e 6, primo comma, sollevata con riferimento agli artt. 2, 23, 53 e 97 della Costituzione.

3. Definizione degli accertamenti nelle altre imposte indirette.

1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o dichiarazione.

2. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.

3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

5. Avvio del procedimento.

1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;

b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver controllato la posizione del contribuente riguardo alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento. L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, gli elementi idonei alla formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Istanza del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. Fino all'attivazione dell'ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 2 perde efficacia.

7. Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

8. Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di

adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3 Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4 Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2.

9. Perfezionamento della definizione

1 La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti dall'articolo 8, comma 2.

Capo III - Procedimento per la definizione di altre imposte indirette

11. Avvio del procedimento

1 L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

12. Istanza del contribuente

1 Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 11, il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare in carta libera istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2 La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione indicata al comma 1 e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

3 Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

4 All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di cui al comma 1 perde efficacia.

13. Atto di accertamento con adesione, adempimenti successivi e definizione.

1 La definizione si perfeziona secondo quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione è effettuato presso l'ufficio del registro.

TITOLO II

Disposizioni finali

15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione

1 Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (15/a).

2 Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute (15/b) (15/c).

(15/a) Periodo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203

(15/b) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 22, L. 27 dicembre 1997, n. 449

(15/c) Vedi, anche, l'art. 70, L. 21 novembre 2000, n. 342.

16. Controlli sulla base della copia delle dichiarazioni

1 Qualora successivamente all'accertamento le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli uffici procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni. La conservazione della copia delle dichiarazioni è obbligatoria per i soggetti che devono tenere le scritture contabili, nonché per i soci o associati di società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o per il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nota all'articolo 24

L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

24. Disposizioni in materia di riscossione.

Comma 39. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate può essere effettuato anche con sistemi di pagamento diversi dal contante, in caso di pagamento con assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

40. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 39 sono stabilite con uno o più decreti del Ministro delle finanze (170/a).

(170/a) Vedi, anche, il D.M. 28 maggio 1998.

ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE

R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (1).

Capo VI - Del regresso per mancato pagamento

45. Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

1) con atto autentico (protesto), oppure:

2) con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure:

3) con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300.

Nota all'articolo 25

D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (1)

Revisione ed armonizzazione ... della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

72. Riscossione

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (1/a).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

Nota all'articolo 27

L. 8 maggio 1996, n. 146 (1)

Disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario

16. Crediti tributari di modesta entità

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (25), sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione (25/a).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 1996, n. 110, S.O.

(25/a) Il regolamento previsto dal presente comma è stato approvato con D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129.

Nota all'articolo 28 comma 2

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (1).

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative e violazioni di norme tributarie

7 Criteri di determinazione della sanzione.

- 1 Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali;
- 2 La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali;
- 3 La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità (4).
- 4 Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

Articolo 16 Legge n° 3 del 16 gennaio 2003

"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 € a 500 €.

Nota all'art. 28 comma 5

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (1).

Riforma sanzioni tributarie non penali in materia di imposte

TITOLO II

Sanzioni in materia di riscossione

13 Ritardati od omessi versamenti diretti.

- 1 Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (15/a). Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- 2 Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
- 3 Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(15/a) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

13 Ravvedimento

- 1 La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza,

a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione,

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (9),

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (10)

2 Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuta, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

3 Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4 [Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore] (11)

5 Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione (12).

(9) Lettera così modificata prima dall'art. 6, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi dall'art. 2, D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(10) Lettera così modificata prima dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 e poi dall'art. 2, D.lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(11) Comma prima sostituito dall'art. 6, D.lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287) e poi abrogato dal l'art. 7, D. Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32

(12) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato al n. B'X11. Vedi, anche, l'art. 1, D.Dirig. 31 marzo 2000.